

CAMERA DEI DEPUTATI N. 299-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CAVALLARO NICOLA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati FABRIANI, SULLO, NATALI LORENZO,
PAGLIUCA, DE MARTINO CARMINE**

Annunziata il 24 ottobre 1953

**Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5
del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598**

Presentata alla Presidenza il 28 luglio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598: « Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare », stabilisce delle facilitazioni fiscali in materia di imposta di registro e di trascrizione.

Per l'articolo citato, il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'articolo 2 dello stesso decreto è soggetto all'imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 200.

L'imposta è dovuta, invece, nella misura normale, qualora entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria e il commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

Con la proposta di legge di iniziativa dei deputati Fabriani ed altri, si mirerebbe a prolungare da tre a cinque anni i termini stabiliti dall'articolo 5 del cennato decreto n. 1598.

Tale proposta sarebbe giustificata dal fatto che per costruire o riattivare nuovi stabilimenti industriali è necessario, oltre all'acquisto del terreno, ottenere un adeguato finanziamento dagli Enti autorizzati a tale scopo.

La procedura richiesta per la concessione del finanziamento e la deficienza dei fondi, non avrebbero consentito, a parecchi acquirenti di terreni e fabbricati, di dimostrare, nei termini stabiliti, di avere raggiunto il fine previsto dal citato decreto.

Il prolungamento dei termini previsto all'articolo 1 della proposta di legge, consen-

tirebbe alle parti interessate di ottenere dal Ministero dell'industria e commercio e dall'Ente finanziatore, la necessaria dichiarazione che rende operante l'agevolazione che si è intesa concedere con il decreto legislativo n. 1598.

Per evitare il rimborso di imposte regolarmente percepite, in conseguenza dell'avvenuta scadenza dei termini, si propone che dalla proposta di legge in oggetto, venga depennato l'articolo 2 e sia inserito all'articolo 1,

un'apposito capoverso così formulato: « La disposizione del presente articolo non si applica tuttavia agli atti per i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuto il pagamento delle imposte normali ».

Onorevoli colleghi ! Si chiede la vostra adesione alla proposta in oggetto che proroga di due anni i termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine di tre anni previsto dall'articolo 5, comma secondo, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, per la dimostrazione che il fine dell'acquisto è stato conseguito dal primo acquirente, è elevato a cinque anni dalla data di registrazione dell'atto.

ART. 2.

Per quei trasferimenti, per i quali si sia verificata la decadenza del beneficio della tassa fissa per non avere data la dimostrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, entro i tre anni dalla registrazione dell'atto, ed il primo acquirente abbia dovuto soddisfare la normale imposta di registro ed ipotecaria, su istanza degli interessati, sarà provveduto al rimborso, sempreché, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sia data la dimostrazione richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

La disposizione del presente articolo non si applica agli atti per i quali, all'entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuto il pagamento delle imposte normali.

Soppresso.